

TAR Lazio, Sez. I bis, 16.03.2015, n. 4226;

Materia: Canone alloggio occupato sine titolo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3248 del 2013, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

L. G., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Ciconte, con domicilio eletto presso
lo stesso avvocato in Roma, Via Cola di Rienzo, 212;

contro

Ministero della Difesa, Comando Militare della Capitale, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento 1 ottobre 2011 del Comando Militare della Capitale prot. n.
35402/ERM1088;

- del decreto Ministero della Difesa del 16 marzo 2011 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2011;

con motivi aggiunti

- del provvedimento 28 novembre 2013 del Comando Militare della Capitale prot.
n. 58673;

- del verbale allegato al suddetto provvedimento di determinazione dei valori del canone definitivo;
- di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque agli stessi connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Militare della Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor L. G. ha impugnato sia il provvedimento di rideterminazione provvisoria del canone per l'alloggio di servizio del Ministero della Difesa occupato *sine titulo*, sia, con motivi aggiunti, quello di determinazione definitiva.

In particolare, nei motivi di gravame prospettati con il ricorso introduttivo ha evidenziato diversi profili relativi all'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 21 *quater*, del D.L. n. 78/2010, la violazione e la falsa applicazione della stessa disposizione, l'eccesso di potere sotto molteplici aspetti sintomatici.

Ha inoltre evidenziato l'invalidità della notifica del provvedimento impugnato ed ha chiesto, di conseguenza, la rimessione in termini per la proposizione del gravame.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 17.4.2013, ed ha depositato una memoria il 26.2.2014.

Con ordinanza cautelare n. 1927/2013 questo Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento di rideterminazione del canone di occupazione *sine titulo*.

Successivamente il ricorrente ha depositato motivi aggiunti il 4.3.2014 e l'8.5.2014 avverso il provvedimento di determinazione definitiva del canone (prot. n. 58673 del 28 novembre 2013) e la relativa relazione esplicativa, prospettando:

- la non esatta quantificazione del coefficiente correttivo K1 (a cui è stato dato il valore di 0,95 - buono) in ragione del pessimo stato manutentivo dell'immobile;
- il non corretto utilizzo dei valori relativi ad abitazioni civili (l'immobile occupato dal ricorrente non è accatastato e dunque non è A2 o A3).

Il ricorrente ha poi depositato ulteriore documentazione (in particolare una perizia tecnica) l'8.5.2014.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 26.11.2014.

2. Come peraltro evidenziato nello stesso ricorso introduttivo, il provvedimento di determinazione provvisoria del canone datato 1 ottobre 2011 è stato notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento delle Poste Italiane.

Non essendo stata possibile la sua consegna materiale presso l'indirizzo del ricorrente per l'assenza dello stesso, l'addetto al servizio di recapito ha provveduto a rilasciare apposito avviso di giacenza.

In data 19.11.2011 il plico raccomandato non ritirato è stato restituito all'intimata Amministrazione per compiuta giacenza.

Ciò premesso, va preliminarmente rilevata l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo formulata dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla sua irricevibilità, stante la tardività della notifica del gravame avvenuta il 19.3.2013.

D'altra parte, va anche sottolineato che il ricorso, al di là della prospettata tardività, è stato notificato, come evidenziato dal ricorrente, ad un numero civico il 126

diverso da quello dell'immobile occupato dal ricorrente, il 93 di via Parco Mellini in Roma.

Alla luce di tale ultimo aspetto non può dunque che ritenersi come non effettuata la notifica del provvedimento di determinazione provvisoria del canone con tutte le conseguenze sul piano della decorrenza degli importi richiesti (il ricorrente sarà tenuto quindi al pagamento dei nuovi importi solo dalla notifica della determinazione definitiva impugnata con i motivi aggiunti).

Sono invece infondati gli ulteriori motivi di ricorso relativi all'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 21 *quater*, del D.L. n. 78/2010, la violazione e la falsa applicazione della stessa disposizione, l'eccesso di potere sotto molteplici aspetti sintomatici.

Sul punto il Collegio ritiene sufficiente richiamare la sua giurisprudenza (cfr. *ex multis* TAR Lazio I bis, n. 7928/2012 e n. 9869/2014)

3. Quanto ai motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento di determinazione definitiva del canone di occupazione e la Relazione esplicativa connessa, il Collegio li ritiene infondati per le seguenti considerazioni:

- nel contesto della specifica disciplina di settore, la condizione concreta dell'alloggio occupato viene in rilievo, ai fini dell'attribuzione della qualifica indicata dal ricorrente, solo se fossero integrate le specifiche previsioni di cui allegato A allo stesso DM (elementi che concorrono a determinare lo stato manutentivo e conservativo dell'alloggio). Nell'allegato, infatti, lo stato si considera scadente allorquando sono tali almeno cinque elementi relativi ai pavimenti, alle pareti e ai soffitti, agli infissi esterni ed interni, agli impianti elettrici, idrico sanitari, termici. Il ricorrente, tuttavia, non prova l'esistenza di tale condizione, considerando anche la relazione tecnica dallo stesso depositata il 4 luglio 2014 che non smentisce, quanto alla condizione dello stato conservativo della maggior parte degli elementi sopra indicati (definita semplice), le valutazioni operate

dall'Amministrazione. Peraltro, quest'ultima ha anche considerato correttamente l'epoca di costruzione dello stesso;

- l'Amministrazione ha utilizzato le quotazioni OMI che hanno attribuito un valore all'immobile relativo alle abitazioni "civili". Così operando ha fatto applicazione di quanto disposto nell'allegato A, punto 1, del DM 16 marzo 2011 che stabilisce che l'Amministrazione, per la determinazione dei canoni, si deve basare sulle quotazioni OMI fornite dall'Agenzia del Territorio, considerando la zona di ubicazione dell'alloggio e la tipologia residenziale.

In concreto, dall'esame delle schede tecniche allegate al provvedimento impugnato, nonché dalla stessa documentazione tecnica depositata dal ricorrente, si può rilevare che, sia la piantina catastale dell'immobile, sia la descrizione dell'unità immobiliare (qualità media - inserita in fabbricato assimilabile alla categorie catastali A2 e A3), sia la zona censuaria individuata, costituiscono chiari segni di non contraddizione della valutazione compiuta dall'Agenzia del Territorio (cfr. anche sentenza TAR Lazio, sezione prima bis, n. 7610/2014);

Per le ragioni sopra esposte:

- va in parte respinto e in parte accolto il ricorso introduttivo, con effetto quindi, come evidenziato, sulla decorrenza del nuovo canone di occupazione;
- vanno respinti i motivi aggiunti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014

